

**REATI CONTRO L'INVIOLABILITÀ DEL DOMICILIO, LA TUTELA DELLA VITA PRIVATA E DEI SEGRETI,
LA LIBERTÀ E LA PERSONALITÀ INFORMATICA
Gruppo VII**

Artt. 622 e 623 c.p.

Alessandra Rossi e Maurizio Riverditi

In riferimento all'analisi ed alla conseguente possibile innovazione dei disposti di cui agli artt. 622 e 623 c.p., data la peculiarità degli interessi tutelati, che superano il limite di una tutela della persona direttamente interessata, comprendendo oggettività giuridiche di più ampio respiro, societarie, bancarie, industriali e tecnologiche, nonché il rilievo anche pubblicistico che gli stessi possono rivestire, si ritiene opportuna una riqualificazione sia dei soggetti attivi, sia dei presupposti di acquisizione dei segreti e delle notizie destinate a rimanere segrete, influenzanti le possibili diverse modalità comportamentali, sia degli oggetti materiali e, non ultimo, ancora in riferimento al dato precettivo, delle possibili condotte punibili.

Per quanto riguarda, in particolare, gli oggetti materiali, superandosi l'originaria impostazione codicistica, in un'ottica di revisione complessiva del disvalore delle ipotesi criminose in esame, si è ritenuto opportuno attribuire natura giuridica di circostanza aggravante alla previsione di cui all'art. 623 c.p..

Tra le novità proposte in riferimento ai soggetti attivi, l'ampliamento delle categorie e la specificazione di talune di esse (in relazione ai segreti acquisiti per operatività funzionali da parte degli esponenti bancari, da parte di una ampia catalogazione di soggetti operanti quali apicali nelle organizzazioni complesse, nonché inseriti nei diversi organigrammi in posizione direzionale, ovvero sottoposti alla direzione o vigilanza dei medesimi) si fonda sulla scelta di meglio definire le modalità comportamentali a ciascuna di esse riferibili tenendo conto della diversa potenzialità aggressiva agli interessi protetti che le stesse sono in grado di esprimere. La diversificata tipologia dei soggetti attivi rende le relative ipotesi quali fattispecie autonome a soggettività ulteriormente propria.

L'inserimento della clausola evocante l'antigiuridicità speciale connota le fattispecie, in un quadro di interpretazione sistematica, come "ravvicinabili" a quelle che sanzionano l'esercizio di attività o professioni in assenza di idonea autorizzazione.

Al fine di meglio definire l'ambito di tutela e considerando che il mantenimento del segreto caratterizza una prescrizione comportamentale a contenuto preventivo, si ritiene opportuno anticipare la punibilità delle fattispecie alla rivelazione del segreto, senza richiedere che dalla stessa ne derivi nocimento; peraltro, laddove questo si verifichi in concreto, si ritiene opportuno prevedere un'apposita aggravante. Essendo, peraltro, necessaria la corretta tipizzazione del pericolo, si ritiene opportuno il ricorso a termini semanticamente pregnanti, tenendo peraltro presente che la rilevanza non soltanto giuridica dei contenuti di una notizia segreta, proprio per la qualificazione del segreto come momento di valore di forte impatto anche sociale, appare, di per

sé, meritevole di sanzione. Ci si arroga, quindi, il diritto di provare a considerare non manifestamente irragionevole la scelta della natura di pericolo astratto delle fattispecie (base) di cui è causa.

Al fine di anticipare e selezionare l'ambito di applicazione delle fattispecie, si ritiene coerentemente opportuno prevederne la punibilità a titolo di dolo specifico, incentrato sugli interessi "egoistici" del soggetto agente, con un perimetro di maggiore ampiezza rispetto al semplice scopo di profitto. In tal modo, secondo le più recenti e condivisibili impostazioni dottrinali, si ritiene di ancorare l'operatività della fattispecie all'esistenza di una concreta idoneità offensiva della condotta, che, di per sé, potrà costituire un valido bilanciamento rispetto alla costruzione dell'ipotesi criminosa in chiave di pericolo astratto.

Per ciò che concerne la declinazione delle risposte sanzionatorie, in un quadro di proporzionalità attento sia alla tipologia di soggetti, sia alla tipologia degli oggetti materiali se ne ritiene opportuna una modulazione graduata e non unitaria, ferma la normale applicabilità delle pene accessorie declinabili tra art. 30/31 e 32 bis c.p.

Per quanto concerne la procedibilità, si ritiene opportuna l'opzione della procedibilità d'ufficio, stante la già segnalata rilevanza anche pubblicistica degli interessi tutelati, nonché la difficoltà con specifico riferimento – ma non solo – all'ambito societario, della concreta individuazione della persona offesa.

Art. 622 c.p.: rivelazione o impiego di segreti.

Proposta di modifica.

1. Chiunque, avendo notizia per ragione del proprio stato, ufficio o arte, di un segreto, indebitamente lo rivela o lo impiega, anche per interposta persona, in modo idoneo a procurare, a sé o ad altri, un ingiusto vantaggio ovvero arrecare un danno, è punito con la reclusione fino ad un anno.
2. La pena è della reclusione fino a due anni se il fatto è commesso, anche per interposta persona, da chi ha notizia del segreto per ragione della propria professione o della funzione svolta.
3. La stessa pena si applica:
 - a) se il fatto è commesso dall'esponente bancario, anche per interposta persona, in relazione a segreti inerenti i rapporti bancari intrattenuti dal cliente, ovvero appresi nell'esercizio dell'attività bancaria;
 - b) nell'ambito di società o del gruppo al quale la stessa appartiene o di enti privati, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori, di diritto e di fatto, a chi svolge la revisione legale dei conti, nonché a chi esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti precedentemente indicati, i quali, anche per interposta persona, rivelano o impiegano notizie sociali segrete.
4. La pena è della reclusione fino ad un anno se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nel comma precedente.
5. Se dai fatti descritti ai commi precedenti deriva nocumento per il titolare dell'informazione coperta da segreto la pena è aumentata.
6. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Rispetto alla proposta inizialmente inviata, è stata apportata una modifica all'art. 622, c. 3, lett. b) c.p. di natura prettamente formale: si è ritenuto opportuno aggiungere l'inciso "di fatto o di diritto" dopo le parole "ai liquidatori", al fine di equiparare la forma alla sostanza e rendendo, così, omogenea la disposizione in questione con la formulazione generalmente adottata dal Legislatore in materia di reati societari.

Come si dirà nel prosieguo, si è a lungo discusso all'interno del gruppo di lavoro relativamente all'opportunità di mantenere o meno la procedibilità a querela di parte. Si è altresì discussa l'opportunità di procedere d'ufficio esclusivamente nelle ipotesi aggravate dall'uso dello strumento informatico: la ratio dell'aggravante sta proprio nella maggior potenziale diffusione del segreto, ciò che farebbe venir meno il riserbo giustificativo della procedibilità a querela. Posta la validità dell'argomento, non è tuttavia detto che l'aver usato uno strumento informatico – di qualunque tipo esso sia – abbia concretamente portato ad una più ampia diffusione del segreto.

Il Sottogruppo propende, dunque, per il mantenimento della procedibilità a querela proprio al fine di meglio proteggere il segreto, bene giuridico tutelato.

Art. 623 c.p. - Rivelazione di segreti scientifici o commerciali

Publicato sulla Gazzetta ufficiale in data 7 giugno 2018 il **Decreto Legislativo, 11 maggio 2018, n. 63** attuativo della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, porta con sé tutta una serie di novità sulla protezione del *know-how* riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti.

<p>Tra le novità apportate dal provvedimento vi è la modifica sostanziale dell'art. 623 c.p.</p> <p><u>Testo precedente</u></p> <p><i>Rivelazione di segreti scientifici o industriali</i></p>	<p><u>Testo modificato (vigente da 22/06/2018)</u></p> <p>Rivelazione di segreti scientifici o commerciali</p>
<p>1. Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.</p> <p>2. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.</p>	<p>1. Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.</p> <p>2. La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.</p> <p>3. Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata.</p> <p>4. Il colpevole è punito a querela della persona offesa.</p>

La *ratio* del Legislatore prevista nella modifica della disposizione normativa in esame è stata quella di tutelare la libertà e segretezza dei rapporti professionali, nonché l'interesse alla loro conservazione, che riguardano determinate categorie di professionisti e i loro dipendenti.

In estrema sintesi il bene giuridico oggetto di tutela è dunque l'interesse a che non vengano divulgate notizie attinenti ai metodi che caratterizzano la struttura industriale: il c.d. *know how*, vale

a dire quel patrimonio cognitivo ed organizzativo necessario per la costruzione, l'esercizio, la manutenzione di un apparato industriale.

Per quanto concerne gli elementi di novità e di originalità del prodotto nonché delle possibili applicazioni industriali, essi non sono essenziali ai fini della configurazione del delitto.

Viene inoltre ritenuto irrilevante che l'apprensione di segreti scientifici o industriali sia avvenuta legittimamente o meno, essendo sufficiente la rivelazione o l'impiego per un proprio o altrui profitto delle notizie, ma solamente nel caso in cui esse siano state apprese per ragioni del proprio stato o ufficio.

Procedendo con un raffronto comparativo tra la versione previgente e quella introdotta dal decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 63, emerge che, per quanto attiene il primo comma dell'art. 623 c.p., al di là di una mera modificazione formale nella parte iniziale di questa norma incriminatrice essendo stata sostituita la locuzione "*cognizione per ragione*" con la più ampia concezione di "*cognizione per ragioni*", la tutela del segreto non riguarda l'inventore, ma chiunque risulti legittimato allo sfruttamento economico dell'invenzione in regime di segreto¹.

Quello che maggiormente rileva è l'inserimento, tra quelle informazioni la cui rilevazione o impiego integra il presente illecito penale, anche dei segreti commerciali a loro volta definiti, dal "*nuovo*" art. 98, c. 1, secondo capoverso, Codice della proprietà industriale di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, introdotto dall'art. 3, c. 2, D.Lgs. 63/2018, "*le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.*".

È doveroso, pertanto, sottolineare che la fattispecie criminosa, almeno nella sua ipotesi base, non cambia se non per l'inserimento di tale tipologia di segreti per cui può configurarsi questo illecito penale tanto è vero che la modifica in questione viene rinvenuta anche nel mutamento del titolo di questo delitto che non è più denominato, come in precedenza, "*Rivelazione di segreti scientifici o industriali*", ma "*Rivelazione di segreti scientifici o commerciali*".

Il dettato normativo dell'art. 623 c.p. prevede quale oggetto del segreto industriale le scoperte, invenzioni e applicazioni industriali. Sono tutelate, cioè, tutte le notizie su scoperte scientifiche²,

¹ Con l'espressione "*cognizione per ragioni*" si attribuisce rilievo alla natura funzionale dell'acquisizione della conoscenza presupposta dalla norma, cioè al legame tra svolgimento dell'attività connessa allo *status* e contatto con il patrimonio informativo tutelato. Sono pertanto tutelate tutte le notizie conosciute dall'agente in virtù della introduzione per l'espletamento dei propri compiti nell'organismo aziendale e, dunque, le notizie apprese in ogni settore, pur non di stretta competenza, ma comunque normalmente accessibile nell'ambito della propria attività.

² Con il termine "*scoperta scientifica*" si intende il riconoscimento e la rivelazione di fenomeni già esistenti: un corpo o le sue proprietà o le leggi naturali del mondo fisico, che pur arricchendo il patrimonio culturale, non modificano il preesistente stato oggettivo delle cose e non si sostanziano direttamente in una concreta regola tecnica.

invenzioni³ e applicazioni industriali la cui rivelazione è idonea a danneggiare l'impresa che ne è titolare sul piano della concorrenza.

Si afferma che sussiste un segreto industriale penalmente tutelabile quando vi è un obiettivo interesse (economico) dell'impresa alla sua conservazione secondo (in via principale) il criterio della attività di concorrenza.

È, senza dubbio alcuno, necessario che si tratti di notizie non notorie, non debbono, cioè, fare parte del bagaglio culturale di base, seppur raffinato, dell'esperto del ramo oppure dell'operatore medio, bagaglio in cui sono ricomprese anche le informazioni non ancora comuni e diffuse ma effettivamente accessibili mediante ordinarie indagini e ricerche. Un problema di particolare rilevanza è costituito dalla individuazione della linea di confine tra informazioni su cui può essere imposta la segretezza e la sfera delle conoscenze che fanno parte della formazione professionale del lavoratore, nella cui soluzione si trovano in conflitto l'interesse alla libera utilizzabilità delle conoscenze acquisite nel lavoro e la pretesa di una sorta di permanente signoria sulle conquiste tecnologiche realizzate nell'impresa.

In giurisprudenza si esclude dalla segretezza tutto ciò che si sostanzia nella conoscenza del proprio ramo di attività o nella propria capacità tecnica⁴. In senso conforme si è espressa anche la dottrina, secondo cui non sono segrete le conoscenze comuni e le informazioni accessibili all'esperto del settore ancorché con apposite ricerche, essendo indifferente che, di fatto, quel singolo lavoratore le abbia acquisite nello svolgimento del lavoro dell'impresa.

Costituiscono l'oggetto di tutela dell'art. 623, invece, quei nuclei di notizie specificamente determinate e oggettivamente nuove ed inventive.

Il dipendente è tenuto al segreto su tali "nuove" conoscenze anche dopo l'estinzione del rapporto di lavoro, giacché i rapporti di confidenza, supposti dal contratto e che hanno consentito al dipendente l'acquisizione del segreto, non vengono meno con la fine del rapporto di dipendenza.⁵

Altre novità, che connotano questa fattispecie di reato, riguardano l'inserimento di due ulteriori commi con cui, da un lato, è stabilito che la *"stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto"* (comma secondo)⁶, dall'altro, è previsto che se *"il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata"* (comma terzo).

Di conseguenza, se nell'ipotesi prevista dal comma primo il reato in oggetto può essere commesso solo da colui che sia venuto a cognizione del segreto per ragioni del suo stato o ufficio – sempre che la rivelazione o l'impiego abbia prodotto, in capo a sé o ad altri, un profitto –, secondo quanto

³ Per *"invenzione"* si intende l'acquisizione della conoscenza di nuovi rapporti causali per l'ottenimento di un determinato risultato riproducibile indefinitamente, con la dominabilità dunque dei fenomeni finalizzata ad uno scopo empirico. L'invenzione è *"scientifica"* quando vi sia uno stacco, seppure modesto, da quanto ottenibile dalle cognizioni già note.

⁴ Cass. Civ. n. 2356/1960.

⁵ La norma in esame, oltretutto, sarebbe del tutto inutile se circoscrivesse il vincolo del segreto al periodo di sussistenza del rapporto privilegiato in occasione del quale si è venuti a conoscenza della notizia: si pensi ai rapporti non durevoli di natura libero professionale, oppure al facile *escamotage* di interrompere il rapporto per poter liberamente sfruttare le conoscenze acquisite.

⁶ Con il *"nuovo"* comma secondo, dunque, è previsto che la stessa pena, ossia la reclusione fino a due anni, si commina anche chi, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.

previsto dal nuovo secondo comma dell'art. 623 c.p., integra l'illecito anche chi non sia venuto a conoscenza dei segreti commerciali per le ragioni sopra elencate, ma per aver acquisito in modo *abusivo* la notizia segreta. Anche in questo caso, è poi necessario che la rivelazione o l'impiego siano avvenuti a proprio o altrui profitto.⁷

È inoltre contemplata in merito a quanto previsto dall'art. 623, c. 3, c.p., una circostanza speciale ad effetto comune, segnatamente quando il fatto relativo ai segreti commerciali venga *commesso tramite qualsiasi strumento informatico*.

Va oltre a ciò rilevato che è rimasta invariata l'allora comma secondo dell'art. 623 c.p. ossia che il "*colpevole è punito a querela della persona offesa*", previsto oggi al comma quarto in virtù dell'inserimento dei nuovi commi sopra citati.

Art. 623 c.p.: rivelazione o impiego di segreti scientifici o commerciali.

Premessa alla proposta di modifica.

Analizzata e commentata la fattispecie di cui all'art. 623 c.p. ad oggi in vigore, non resta che illustrare alcune proposte di modifica alla stessa sulla scorta, in particolare, di un evidente e fisiologico cambiamento ed evoluzione del concetto di 'invenzione' o 'scoperta scientifica' che riteniamo essere intervenuto dal 1930 ad oggi, come più avanti meglio emergerà.

1. Fattispecie autonoma o aggravante dell'art. 622 c.p.?

Riteniamo che, anche e soprattutto alla luce delle modifiche apportate alla fattispecie in parola dal d.lgs. 63/2018 – che, tra le altre cose, ha inserito il capoverso, ove è prevista la punibilità di quel soggetto che abbia divulgato o impiegato il segreto commerciale essendone entrato in possesso in modo abusivo –, le due norme non possano considerarsi 'allineate' e, come si vedrà in conclusione, l'art. 623 c.p. non possa limitarsi a rappresentare un'ipotesi aggravata dell'art. 622 considerata la diversità e la maggior estensione del bene giuridico tutelato dalla norma.

Per queste ragioni, abbiamo preferito delineare una fattispecie autonoma di reato, invece di un'ipotesi aggravata dell'art. 622 c.p.

2. Ipotesi aggravata qualora il fatto sia commesso da soggetti apicali della società.

Mutuando quanto previsto nella proposta di riforma dell'art. 622 c.p., anche per la fattispecie di reato in parola si è ritenuto opportuno prevedere una circostanza aggravante qualora la condotta di rivelazione o impiego del segreto scientifico o commerciale sia posta in essere da determinati soggetti: in particolare, soggetti titolari di poteri di direzione, amministrazione e controllo della persona giuridica, titolare del segreto.

3. La procedibilità a querela.

I ragionamenti relativi al tema della procedibilità a querela sono comuni ad entrambe le disposizioni (artt. 622 e 623 c.p.). In un primo tempo si era ritenuto, in ottica di riforma della disposizione, di

⁷ Stante il divieto di analogia, è chiaro che questa norma riguarda solo l'acquisizione abusiva di segreti commerciali, e pertanto non rileva per gli altri segreti previsti dall'art. 623, c. 1, c.p. salvo che per quelli concernenti le notizie destinate a rimanere segrete sopra le applicazioni industriali.

prevederne la procedibilità d'ufficio, eliminando l'ultimo comma, per due ordini di ragioni: da un lato, per aggirare la difficoltà di non poco conto, qualora il reato leda una persona giuridica, di individuare la persona offesa e, in particolare, di comprendere chi sia il soggetto persona fisica deputato a sporgere la querela (da ultimo, si veda la *querelle* insorta, in tal senso, in relazione alla fattispecie di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c., che ha concorso alla previsione della procedibilità d'ufficio); dall'altro, considerando i risvolti pubblicistici – o comunque non meramente personali – della lesione del bene giuridico tutelato (che, come si riprenderà più avanti in tema di 'migrazione' della norma ad un diverso Titolo del codice penale, può non essere limitato ad un solo individuo privato).

Ci si è tuttavia resi conto che, relativamente alle due fattispecie oggi in esame, la procedibilità d'ufficio potrebbe risultare addirittura *dannosa* per il soggetto offeso. Ed in effetti, anche in considerazione dei (fin troppo) stretti rapporti tra procedimento penale e stampa, il segreto rivelato ovvero impiegato dal soggetto agente in un ambito, in ipotesi, ristretto, diverrebbe così più facilmente di pubblico dominio, perdendo completamente il carattere di segretezza e danneggiando a maggior ragione e ben di più la persona offesa, il cui interesse prioritario ben può essere invece quello di 'limitare i danni' derivanti dalla rilevazione o dall'impiego.

Per quanto, dunque, la procedibilità d'ufficio estirperebbe in radice le problematiche accennate – connesse all'individuazione della persona offesa e/o del soggetto avente il potere di querelare, oltre che ad una miglior protezione del bene giuridico tutelato –, ecco che, però, potrebbe creare danni maggiori rispetto a quelli che si vorrebbero evitare.

Come per la fattispecie analizzata in precedenza, anche per l'art. 623 c.p. si è, infine, ritenuto opportuno mantenere la procedibilità a querela di parte.

4. Qual è il bene giuridico protetto dalla norma? Suggestioni sul possibile opportuno trasferimento della norma in altra parte del codice penale.

Alla luce di quanto sino ad ora detto, appare evidente come il bene giuridico tutelato dalla norma non possa ridursi esclusivamente ai diritti della persona, intesa come singolo soggetto offeso, ma abbia più ampio respiro e debba considerarsi di natura plurioffensiva. Si ipotizza dunque una 'migrazione' della fattispecie dal Titolo XII al Titolo VIII ("delitti contro l'economia pubblica") ed in particolare al Capo II ("delitti contro l'industria e il commercio").

5. Da ultimo, due riflessioni.

Nel corso dello studio e dell'analisi della fattispecie, sono emerse due questioni giuridiche repute interessanti e delle quali si vuole qui dar conto.

a. Rivelazione di segreti scientifici e commerciali in rapporto con la corruzione tra privati

E' senz'altro possibile che la rivelazione sia determinata dalla dazione di utilità e che colui che rivela il segreto sia un esponente aziendale ex art. 2635, c. 1, c.c. (apicale o "sottoposto"). Salva l'ipotesi in cui il soggetto corrotto sia "sottoposto", la corruzione tra privati è punita più gravemente della rivelazione di segreti commerciali. Tra le differenziazioni che maggiormente spiccano tra le due fattispecie di reato va rilevato che l'art 623 c.p. è un reato di danno (richiede l'effettiva divulgazione o impiego) mentre la corruzione tra privati è un reato di pericolo (non richiede l'effettivo compimento dell'atto contrario ai doveri); ed

infine che la corruzione tra privati è *reato-presupposto* ai sensi del D.Lgs. 231/2001, non così, invece, la rivelazione di segreti commerciali.

b. Rivelazione di segreti scientifici e commerciali in rapporto con la normativa sul *whistleblowing*

La legge 179/2017 ha inserito il c.d. *whistleblowing* tra i contenuti del Modello organizzativo ex art 6 D.Lgs, 231/2001 (comma 2-*bis*). La legge prevede una scriminante rispetto alla possibile responsabilità del segnalante ai sensi dell'art 623 c.p. Precisamente: nelle ipotesi di segnalazione effettuata "*nelle forme e nei limiti previsti nel comma 2-bis*", il perseguimento dell'interesse all'integrità dell'ente nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto professionale (art. 622 c.p.) e scientifico/industriale (art. 623 c.p.) e rientranti nell'obbligo di fedeltà del lavoratore ex art 2105 c.c.

6. Proposta di riforma: il 'nuovo' testo dell'art. 623 c.p.

1. Chiunque, avendo notizia per ragione del proprio stato, ufficio o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, indebitamente lo rivela o lo impiega, anche per interposta persona, in modo idoneo a procurare, a sé o ad altri, un ingiusto vantaggio ovvero arrecare un danno, è punito con la reclusione fino a due anni.
2. La pena è della reclusione fino a tre anni e se il fatto è commesso, anche per interposta persona, da chi ha notizia del segreto per ragione della propria professione o della funzione svolta.
3. La stessa pena si applica:
 - a) nell'ambito di società o del gruppo al quale la stessa appartiene o di enti privati, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori, di diritto e di fatto, a chi svolge la revisione legale dei conti, nonché a chi esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti precedentemente indicati, i quali, anche per interposta persona, rivelano o impiegano notizie sociali segrete.
4. La pena è della reclusione fino a due anni se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nel comma precedente.
5. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.
6. Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata.
7. Se dai fatti descritti ai commi precedenti deriva nocumento per il titolare dell'informazione coperta da segreto la pena è aumentata.
8. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.